

- c) le esigenze di avvicendamento in relazione ai pensionamenti ed al blocco delle assunzioni;
- d) la percentuale elevata di personale generico, già impiegato in compiti di riforma ad esaurimento, rispetto al personale tecnico;
- e) la mancata attuazione della struttura organizzativa, della corrispondente tabella organica, e del conseguente affidamento degli incarichi di coordinamento;
- f) il personale distaccato presso l'Amministrazione regionale;
- g) la definizione del trattamento giuridico ed economico conseguente alle Leggi n.93/83, L.R. 33/84, L. R. 6/86 e conseguenti accordi contrattuali triennali (D.P.G.R. 193/86, 116/90, 212/92).

Le iniziative assunte sono le seguenti:

- a) attuazione della articolazione della struttura, le cui caratteristiche più rimarchevoli sono state l'istituzione di 7 Servizi Circondariali (più il Servizio per le attività consortili del Liscia, con sede in Olbia) e l'istituzione delle Sedi Zonali (complessivamente n.30);
- b) concorsi per l'assunzione di personale tecnico;
- c) ricerca di soluzioni per la riduzione delle posizioni di distacco (ai sensi dell'art.28 della L.R. n.51) presso l'Amministrazione Regionale e altri Enti Strumentali, con previsione di trasferimento definitivo del personale ai sensi della L.R. 34/89, emanata a seguito delle sollecitazioni degli Organi di Amministrazione e controllo dell'Ente.

Al 31 dicembre 1994 le unità che hanno optato per il trasferimento alla Regione, ai sensi della legge suddetta, sono 38 e residuano altre 5 unità distaccate presso la Regione, a fronte di 15 unità del ruolo unico regionale in servizio all'Ente.

Risultano, poi, comandate presso l'ESAF n. 9 unità ed un'altra unità presso la Regione Umbria.

Nel prospetto che segue sono raffrontati i dati relativi al 31 dicembre 1994 ed al 31 dicembre 1995.

**ERSAT - PERSONALE DISTACCATO O COMANDATO
UNITA' DISTACCATE A SEGUITO DI SPECIFICI ATTI FORMALI
(L.R. 51/1978 art. 28)**

	<u>Al 31.12.94</u>	<u>Al 31.12.95</u>
- Unità operanti presso l'Amministrazione regionale che hanno optato per l'inquadramento nel ruolo unico regionale ai sensi della L.R. 34/89	n. 38	n. 35
- Altre unità distaccate presso l'Amministrazione regionale o gli Enti	n. 5	n. 6
- Unità comandate presso l'ESAF e la Regione Umbria	n. 10	n. 10
TOTALE	n. 53	n. 44

I provvedimenti di cui ai punti a) e b) hanno permesso una più equilibrata dislocazione del personale (soprattutto tecnico-agrario) nel territorio, favorendo un positivo rapporto con i destinatari dell'Ente, e hanno consentito di contrastare, almeno in parte, i negativi riflessi dei massicci pensionamenti, mediante sostituzione di unità non qualificate con tecnici giovani in possesso di curricula scolastici e professionali maggiormente rispondenti alle esigenze funzionali dell'ERSAT.

Ai vuoti di organico si è in parte ovviato con assunzione di personale a tempo determinato che hanno riguardato unità con qualifiche funzionali non superiori alla quinta in numero di 325 nel 1993 e di 338 nel 1994, per periodi non superiori ai 3 mesi per ciascuna.

Nel corso del 1995, a conclusione dei concorsi per i profili professionali amministrativo e ausiliario, sono state effettuate ulteriori assunzioni, con interruzione dei rapporti a tempo determinato.

Negli esercizi 1993 e 1994, in attuazione dell'art. 65 del D.P.R. n. 29 del 3 febbraio 1993, è iniziata la rilevazione dei costi annuali del personale per la relativa comunicazione alla Ragioneria Regionale dello Stato.

I dati rilevati e trasmessi sono i seguenti:

Esercizio	Costo globale (x 1.000)	Costo medio (x 1.000)
1993	75.269.641	77.598
1994	64.491.936	67.815

Il costo globale decrescente fra il 1993 e 1994 è stato determinato dall'intervenuto annullamento da parte della Corte Costituzionale, con sentenza n.296/1993, del contratto di lavoro del personale dipendente (D.P.G.R. 212/1992) che ha, pertanto, interrotto i suoi effetti nel 1994.

SITUAZIONE PERSONALE DIPENDENTE AL

QUALIFICA	31.12.1987		31.12.1988		31.12.1989		31.12.1990		31.12.1991		31.12.1992		31.12.1993		31.12.1994	
	DOT. ORG.	CONS.	DOT. ORG.	CONS.	DOT. ORG.	CONS.	DOT. ORG.	CONS.	DOT. ORG.	CONS.	DOT. ORG.	CONS.	DOT. ORG.	CONS.	DOT. ORG.	CONS.
DIRIGENZIALE	0030	0029	0050	0049	0050	0044	0050	0044	0050	0038	0050	0032	0050	0031	0050	0025
OTTAVA	0126	0115	0117	0114	0117	0109	0117	0101	0117	0091	0117	0078	0117	0068	0117	0063
SETTIMA	0441	0369	0566	0466	0566	0485	0566	0518	0566	0467	0566	0458	0566	0457	0566	0414
SESTA	0385	0397	0477	0269	0477	0254	0477	0230	0477	0189	0477	0280	0477	0267	0477	0244
QUINTA	0447	0246	0181	0213	0181	0164	0181	0142	0181	0118	0181	0087	0181	0079	0181	0057
QUARTA	0053	0011	0140	0008	0140	0008	0140	0007	0140	0006	0140	0006	0140	0006	0140	0013
TERZA	0010		0067		0067		0067		0067		0067		0067		0067	
SECONDA	0006															
TOTALE	1498	1167	1598	1119	1598	1064	1598	1042	1598	0909	1598	0941	1598	0908	1598	0816

COSTO GLOBALE PERSONALE (in migliaia di lire)

DENOMINAZIONE	1993	1994	% *
A) ONERI PERSONALE IN SERVIZIO			
Stipendi e assegni fissi personale ruolo	45.073.866	40.112.720	- 13,4
Indennità Coord. - Cassa - Video Termin. Guida - Rischio - Centralinisti.	1.341.285	666.088	- 50,4
Compensi per lavoro straordinario	2.534.808	2.634.683	+ 3,95
Indennità e rimborso spese missioni	2.773.144	2.045.377	- 26,25
Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente.	19.330.139	17.502.458	- 9,45
Corsi per la formazione del personale	83.486	132.660	+ 37
Spese vestiario per i dipendenti		90	+ 100
Equo indennizzo al personale		103.989	+ 100
Premi di produttività	1.390.000	1.600.000	+ 15,45
TOTALE A	72.526.728	64.798.065	- 12
B) ONERI PERSONALE			
Quota a carico Ente per trattamento di liquidazione	5.996.325	29.630.697	+ 395 **
TOTALE B	5.996.325	29.630.697	+ 395
C) Competenze, oneri e trattamento fine rapporto personale temporaneo	2.898.700	3.399.394	+ 17,3
TOTALE C	2.898.700	3.399.394	+ 17,3

* Variazioni in percentuale rispetto all'anno precedente

** La quota a carico Ente per trattamento di liquidazione è stata elevata perchè comprensiva della contingenza da corrispondere sul trattamento di fine rapporto.

COSTO MEDIO INDIVIDUALE
(in migliaia di lire)COSTO GLOBALE PERSONALE
IN SERVIZIO

TOTALE A)

TOTALE B)

TOTALE C)

1993		1994		
UNITA' PERS.LE	COSTO	UNITA' PERS.LE	COSTO	%
970	74.770	951	68.137	- 10
970	6.181	951	31.157	+ 404
79	36.692	94	36.163	- 1,50

RAFFRONTO COSTO GLOBALE PERSONALE TRA PREVENTIVI E CONSUNTIVI
(in migliaia di lire)

ONERI PERSONALE IN SERVIZIO	1993			1994		
	PREVENTIVI	CONSUNTIVI	%	PREVENTIVI	CONSUNTIVI	%
TOTALE A)	89.584.000	72.526.728	-23,5	82.313.000	64.798.065	-27,3
TOTALE B)	6.000.000	5.996.325	-0,25	2.811.000	29.630.697	+ 955
TOTALE C)	3.475.000	2.898.700	-20	3.464.000	3.399.394	-2

COSTO GLOBALE PERSONALE

(in migliaia di lire)

	CONSUNTIVO 1992	PREVENTIVO 1993	%	CONSUNTIVO 1993	PREVENTIVO 1994	%
A) Oneri personale in servizio	unità pers: 465					
	74.192.780	89.584.000	+ 20	72.526.728	82.313.000	+ 13,29
Costo medio	159.554	92.355	- 73	74.770	86.554	+ 16
B) Quota a carico Ente per trattamento di liquidazione	17.270.888	6.000.000	- 188	5.996.325	2.811.000	- 53
Costo medio	37.141	6.186	- 501	6.182	2.956	- 52
C) Competenze, oneri e trattamento fine rapporto personale temporaneo	unità pers.: 60					
	2.692.169	3.475.000	+ 29,5	2.898.700	3.464.000	+ 19,5
Costo medio	44.869	43.987	- 2	36.692	36.851	+ 0,43

1.5. - Fondo di liquidazione (T.F.R.)

L'E.R.S.A.T. ha investito in forma assicurativa il "Fondo di liquidazione del personale dipendente" e ne ha affidato la relativa gestione alla Toro Assicurazioni S.p.A., con deliberazioni che hanno formato oggetto di approvazione da parte della Giunta Regionale della Regione Autonoma Sardegna.

L'E.R.S.A.T., con circolare prot. n. 11692/P in data 8 luglio 1994, ha portato a conoscenza del personale interessato la realizzazione, attraverso il predetto investimento del "Fondo di quiescenza" in forma assicurativa, di un programma di previdenza integrativa che prevede per il dipendente la facoltà di scegliere tra la percezione di un capitale, costituito dall'ammontare dei versamenti dell'Amministrazione più la rivalutazione (RISPAV) derivante dall'investimento stesso, e l'opzione per l'ottenimento di forme di rendita vitalizia.

Il magistrato della Corte dei conti, delegato al controllo sulla gestione dell'E.R.S.A.T., ai sensi dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 ritenendo sussistenti nelle menzionate delibere motivi di non conformità ai principi che regolano la gestione dell'Ente, ha rimesso la relativa questione alla Sezione controllo enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, per la pronuncia di competenza ai sensi dell'art. 8 della citata legge n. 259/1958.

Gli elementi di dubbio attengono, in sintesi, alla possibilità di:

- a) ricorrere, in assenza di una espressa previsione normativa e statutaria (regolamento organico del personale), all'investimento in forma assicurativa del T.F.R.;
- b) comprendere, nell'investimento stesso, le somme in precedenza accantonate tenuto anche conto delle disposizioni che regolano la tesoreria unica (legge 29 ottobre 1984, n. 720);
- c) attribuire a vantaggio del dipendente, anziché dell'Ente, le quote derivanti dal riconoscimento del rendimento degli accantonamenti nel Fondo assicurativo.

La Sezione - nell'adunanza del 28 marzo 1995 - ha dichiarato non conforme a legge, in quanto non prevista dall'art. 87 del regolamento organico del personale dell'E.R.S.A.T. e, pertanto, non consentita dalla formulazione di detto regolamento, la stipulazione del contratto relativo all'investimento in forma assicurativa del Fondo liquidazione del Personale dipendente.

A seguito di detta deliberazione della Corte dei conti l'E.R.S.A.T. con delibera commissariale n. 9357 del 12 maggio 1995, approvata dalla R.A.S. con provvedimento n. 25947 del 27 giugno 1995, ha modificato l'art. 87 del regolamento organico nel senso che ora prevede la possibilità dell'investimento in forma assicurativa del fondo liquidazione del personale dipendente.

Comunque, sul punto sarebbe auspicabile un intervento legislativo regionale che renda uniforme il trattamento di fine rapporto del personale E.R.S.A.T. con quello di altro consimile personale regionale.

1.6. - Notazioni sulla vigilanza e il controllo

La vigilanza e tutela sull'ERSAT sono disciplinate dall'art.13 della L. 19 gennaio 1984, n.5, di regionalizzazione, che ne affida l'esercizio alla Giunta Regionale. La stessa norma definisce anche le modalità e i tempi di approvazione, da parte della Giunta medesima, degli atti deliberativi dell'Ente.

L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n.259, come modificato con il d.P.R. 28 gennaio 1984, n.54, ha trasferito alla Regione autonoma della Sardegna le funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza e di tutela esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine all'Ente di sviluppo della Sardegna (E.T.F.A.S.), ivi comprese le attribuzioni in ordine alla nomina del collegio dei revisori, salva la designazione da parte del Ministro del tesoro e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di un proprio componente del collegio stesso in relazione alla permanenza nell'ente di interessi finanziari dello Stato.

Con legge regionale 15 maggio 1995, n. 14, è stata disciplinata l'attività di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti regionali tra cui l'ERSAT.

Prima di tale disciplina l'attività ed il procedimento di controllo da parte della R.A.S. si articolavano come appresso.

Le deliberazioni concernenti il regolamento di amministrazione e contabilità, il bilancio di previsione e le relative variazioni e il conto consuntivo venivano trasmesse contestualmente anche all'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica ed all'Assessorato regionale della programmazione, bilancio ed assetto del territorio.

Le deliberazioni concernenti il regolamento organico e gli affari del personale venivano contestualmente trasmesse anche all'Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione.

La Giunta regionale vigilava sulla corrispondenza dell'attività dell'ER-SAT ai compiti istituzionali, ai programmi approvati e alle direttive della Giunta medesima la quale poteva disporre ispezioni e controlli, anche sostitutivi, nel caso di inadempimenti di atti dovuti.

Con deliberazione della Giunta Regionale della R.A.S. n.18/1 del 9 giugno 1992 sono state approvate nuove procedure di controllo e di approvazione delle deliberazioni degli Enti regionali.

In particolare, è stato stabilito quanto segue:

- 1) ciascun Ente deve inviare contemporaneamente copia delle deliberazioni all'Ufficio Controllo Enti della Presidenza della Giunta e agli Assessori competenti per materia. In caso di atti concernenti materia di personale, gli stessi devono essere inviati anche all'Assessorato AA.GG. Personale Riforma della Regione-Servizio del Personale;
- 2) i pareri di ciascun Assessorato sulle deliberazioni degli Enti - e quando necessari, quelli del Servizio del Personale- devono pervenire all'Ufficio Controllo Enti della Presidenza della Giunta entro dieci giorni dalla ricezione delle stesse; in caso contrario il silenzio sarà inteso come espressione di parere favorevole per l'approvazione della deliberazione da parte della Giunta regionale;
- 3) sono inserite all'o.d.g. della Giunta le deliberazioni degli Enti concernenti:
 - bilanci annuali e pluriennali e programmi pluriennali;
 - stato giuridico e trattamento economico del personale;
 - le restanti deliberazioni sono iscritte all'ordine del giorno della Giunta regionale per la tacita approvazione.

Nel caso sussista discordanza di pareri tra gli uffici sopra menzionati ovvero quando l'argomento rivesta una importanza particolare per cui si ritenga indispensabile un attento esame da parte della Giunta regionale, le deliberazioni sono comunque inserite all'ordine del giorno della Giunta medesima.

- 4) La Segreteria di Giunta è tenuta a comunicare all'Ufficio Controllo Enti le motivate determinazioni della Giunta regionale in ordine alle deliberazioni

degli Enti entro il primo giorno successivo alla data della riunione della stessa Giunta;

- 5) entro il primo giorno utile successivo alla ricezione della predetta comunicazione da parte della Segreteria di Giunta, l'Ufficio Controllo Enti provvede a far pervenire agli Enti interessati le motivate determinazioni adottate dalla Giunta regionale in merito alle deliberazioni all'ordine del giorno;
- 6) il Coordinatore Generale della Presidenza è delegato alla firma degli atti relativi alla corrispondenza con tutti gli Enti sottoposti alla vigilanza della Regione, incluse le richieste istruttorie di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio o analoghi dati con effetti sospensivi dei termini previsti per l'esecutività delle deliberazioni sottoposte a controllo.

La L.R. n.5/84 di regionalizzazione dell'ERSAT contiene all'art.14 norme riguardanti l'esercizio finanziario e i termini di presentazione alla Giunta regionale del bilancio preventivo (30 settembre) e del conto consuntivo (30 aprile).

Gli artt.8 e 9, inoltre, fissano le competenze del Consiglio di Amministrazione in ordine all'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, del programma annuale di attività e dei provvedimenti di attuazione dei medesimi programmi.

1.7. - Il regolamento di amministrazione e contabilità

Il Consiglio di Amministrazione dell'ERSAT, con propria deliberazione n.4909 del 26.10.1989 e successive modifiche introdotte con deliberazione n.5365 del 17 luglio 1990, approvate dalla Giunta Regionale, ha adottato il regolamento di amministrazione e contabilità.

Tale Regolamento è informato ai principi del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dello Stato e a quello degli Enti pubblici, nonché alla legge di contabilità della Regione Sarda, n.11/83.

Il Titolo I del Regolamento suddetto - riguardante "Esercizio finanziario e bilancio di previsione" - disciplina dettagliatamente i procedimenti di formazione, deliberazione e approvazione degli atti di contabilità e ne individua i soggetti responsabili.

E' da precisare infine che la Contabilità generale dell'Ente è totalmente informatizzata e che è stato avviato un graduale processo di dotazione di attrez-

zature informatiche presso le sedi territoriali, quale indispensabile strumento per il decentramento dell'attività amministrativa previsto dalla nuova struttura organizzativa.

1.8. - La nuova procedura del controllo

Con la richiamata legge regionale 15 maggio 1995, n.14, sono state introdotte significative modificazioni nelle modalità di esercizio e nelle competenze in materia di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali.

Detta normativa contempla i poteri di indirizzo, direttiva e verifica (art.2), gli atti sottoposti al controllo preventivo (art.3), la procedura del controllo (art.4), la revisione economico-finanziaria (art.6) ed i poteri di vigilanza (art.7).

Nel quadro dei poteri di indirizzo, direttiva e verifica le competenze sono ripartite tra la Giunta regionale e gli Assessori regionali.

La Giunta regionale impartisce agli enti le opportune direttive, nel rispetto degli indirizzi generali definiti negli atti di programmazione regionale.

Gli Assessori regionali competenti per materia verificano la conformità dell'attività degli enti alle direttive impartite dalla Giunta, valutando la congruità dei risultati raggiunti, in termini di efficacia, efficienza ed economicità e ne riferiscono alla Giunta regionale, proponendo le eventuali modifiche delle direttive.

La Giunta regionale può disporre in ogni tempo ispezioni ed accertamenti diretti sull'attività degli enti, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 26 agosto 1988, n.32 (Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori regionali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale).

I risultati delle verifiche e delle conseguenti misure confluiscono, entro il 30 aprile di ogni anno, in una apposita relazione che la Giunta trasmette al Consiglio regionale e viene da questo esaminata entro il successivo 30 giugno.

1.9. - La tipologia del controllo

A norma dell'art.3 della legge regionale n.14 del 1995 sono sottoposti a controllo preventivo di legittimità e di merito gli atti degli enti rientranti nelle seguenti categorie:

- a) programmi di attività;
- b) bilanci di previsione e relative variazioni e bilanci consuntivi;
- c) regolamenti interni;
- d) atti di disposizione del patrimonio eccedenti l'ordinaria amministrazione e contratti di valore superiore a 500 milioni di lire;
- e) regolamenti ed altri atti a contenuto generale riguardanti l'ordinamento degli uffici, la pianta organica, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale;
- f) deliberazioni concernenti la costituzione di società e di altre forme associative e la partecipazione ad esse.

Il controllo di merito è individuato nella valutazione della coerenza dell'atto con gli indirizzi generali della programmazione regionale e con le direttive impartite dalla Giunta regionale.

Tutti gli atti deliberativi degli enti devono essere corredati del parere del coordinatore generale dell'ente sulla loro legittimità. I coordinatori rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

La Giunta regionale può altresì disporre che siano sottoposti a controllo preventivo, per periodi determinati e per i soli profili di legittimità, ulteriori atti, individuati per categorie ed enti, in relazione alla loro rilevanza finanziaria o su motivata segnalazione degli organi di vigilanza e di controllo.

1.10. - Il procedimento del controllo

L'art. 4 della ripetuta legge regionale n.14 del 1995 disciplina, in termini analoghi a quelli già anticipati con la menzionata deliberazione della Giunta regionale n.18/1 del 9 giugno 1992, la procedura del controllo della delibera e degli atti in genere degli Enti regionali.

In particolare detta normativa statuisce che gli atti soggetti a controllo siano inviati, entro dieci giorni dalla loro adozione e a pena di decadenza, all'Assessore regionale competente nella materia oggetto dell'attività dell'ente, ovvero, per gli atti di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 3, all'Assessore regionale competente in materia di personale. Gli atti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art.3 sono inviati anche all'Assessore competente in materia di bilancio e, per conoscenza, al Consiglio regionale.

Le deliberazioni sottoposte al controllo diventano esecutive qualora l'Assessore competente, entro venti giorni dal loro ricevimento, non abbia sottoposto alla Giunta regionale la proposta di annullamento, dandone contestuale notizia all'ente proponente. Sulla proposta di annullamento la Giunta decide nel termine perentorio di venti giorni. Decorso tale termine senza che la Giunta ne abbia pronunciato l'annullamento, la deliberazione diviene esecutiva.

Prima della scadenza del termine per l'esercizio del controllo l'Assessore competente può, una volta soltanto, chiedere motivatamente all'ente il riesame della deliberazione. In questo caso il termine di venti giorni entro cui deve essere sottoposta alla Giunta la proposta di annullamento decorre dalla data di ricevimento della nuova deliberazione.

Le deliberazioni diventano esecutive anche prima della scadenza del termine per l'esercizio del controllo, qualora l'Assessore competente abbia comunicato all'Ente che nulla osta alla loro immediata esecuzione.

In fase di prima applicazione della nuova disciplina sul controllo preventivo, l'art. 8 della ripetuta legge n.14 del 1995 introduce un regime transitorio per le deliberazioni il cui procedimento di controllo non si è concluso alla data di entrata in vigore della legge stessa.

PARTE SECONDA

2. L'attività istituzionale

2.1. - Considerazioni generali

La Regione Sarda, con la legge n.5 del 19 gennaio 1984, dal titolo "Trasformazione dell'ETFAS - Ente di Sviluppo Agricolo in Sardegna - in Ente Regionale di Sviluppo e Assistenza Tecnica in Agricoltura (ERSAT)", ha regolamentato il definitivo trasferimento dell'Ente alla Regione, definendone i compiti e le funzioni.

L'art. 3 della predetta legge prevede che nell'espletamento dei compiti ad esso attribuiti l'Ente deve esercitare la propria attività nel rispetto delle scelte di programmazione regionale e comprensoriale stabilite in base alla legislazione vigente.

Le linee programmatiche dell'attività dell'Ente, rilevabili in precedenza da una pluralità di norme, disposizioni e incarichi specifici, trovano il loro punto di riferimento, a partire dal 1991, nel Piano Generale di Sviluppo e nel programma pluriennale, annualmente approvati dal Consiglio Regionale unitamente alla legge finanziaria e al bilancio annuale.

Inoltre, l'attività si è svolta anche con riferimento ad altri due specifici documenti programmatici: il programma pluriennale dell'Assessorato Agricoltura e Riforma Agro-pastorale ed il Programma operativo plurifondo.

Le attività realizzate, e illustrate per settori di intervento nei successivi paragrafi, si inquadrano nel contesto di tali atti della programmazione regionale e si propongono - nel rispetto del quadro istituzionale di competenza - il conseguimento dei seguenti obiettivi che gli stessi fissano per il settore produttivo agricolo:

- 1) potenziare l'impresa agricola;
- 2) sviluppare l'infrastrutturazione;
- 3) razionalizzare l'uso delle risorse idriche;
- 4) migliorare l'integrazione fra produzione e mercato;
- 5) incrementare la ricerca, diffondere l'innovazione e potenziare i servizi sociali e di assistenza tecnica.